

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI MANTOVA**

Nel sub procedimento ex artt. 36 e 110 co. 3 l.f. introdotto nella procedura fallimentare n. 39/2004 con reclamo proposto da:

**CREDITORE RECLAMANTE, cessionario crediti di BANCA S.p.A.**

**AVVERSO**

il terzo progetto di riparto parziale del 8.11.2017 presentato dal Curatore del FALLIMENTO., depositato in data 15.11.2017  
il Giudice Delegato dott. Laura Fioroni  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**CREDITORE RECLAMANTE**, premesso di essersi resa acquirente di crediti *pro soluto* vantati dalla cedente **BANCA S.P.A.**, ha proposto reclamo ex artt. 36 e 110 co. 3 l.f. avverso il terzo progetto di riparto parziale presentato dal Curatore in data 8.11.2017.

Parte reclamante in particolare ha esposto: 1) che **BANCA S.P.A.** era stata ammessa al passivo fallimentare del **FALLIMENTO S.P.A.** per l'importo di € 94.444,42 in via privilegiata ipotecaria e di € 945.759,02 in via chirografaria; 2) che l'ipoteca di **BANCA S.P.A.** era preceduta da altra ipoteca iscritta in data 18.4.1992 in favore dell'allora **BANCO S.P.A.**, la quale tuttavia non era stata tempestivamente rinnovata; 3) che il progetto di distribuzione aveva comunque ritenuto efficace la garanzia in primo grado acquisita da **BANCO S.P.A.**, (poi **FINANCE S.R.L.**).

Tanto premesso ha eccepito l'erronea collocazione in secondo grado dell'ipoteca vantata da **CREDITORE RECLAMANTE** sul lotto 1, non avendo il predetto riparto parziale tenuto conto della mancata rinnovazione, entro il ventennio, dell'ipoteca originariamente di I grado di **BANCO S.P.A.**, e avendo conseguentemente assegnato a tale creditrice l'importo di € 208.684,00 sul ricavato della vendita del lotto 1 e di € 49.002,00 a **CREDITORE RECLAMANTE** sul ricavato della vendita dei soli lotti 2 e 3.

Ha dedotto che il creditore ipotecario, inadempiente rispetto all'onere di tempestiva rinnovazione dell'ipoteca, debba vedere ricollocato il proprio credito tra i chirografari, pur se già ammesso in privilegio allo stato passivo, dovendo l'ipoteca essere ritenuta estinta dal Giudice Delegato per decorso del ventennio dalla sua iscrizione.

Ha quindi domandato la immediata correzione del terzo progetto di riparto parziale, con assegnazione in favore del creditore ipotecario di I grado sul lotto 1, **CREDITORE RECLAMANTE**, la quota del prezzo ricavato in forza del proprio grado ipotecario, con contestuale retrocessione del credito di **FINANCE S.R.L.** al rango di creditore chirografario.

La Curatela ha contestato le pretese della reclamante, evidenziando che il riparto era stato redatto tenendo conto dei privilegi ipotecari come riconosciuti alla data di esecutività del progetto di stato passivo, del 11.11.2004, nel quale era stato riconosciuto il privilegio ipotecario di primo grado a **BANCO S.P.A.** in forza di ipoteca iscritta nel 1992, per la quale quindi non era ancora maturata la scadenza ventennale. Ha evidenziato che **FINANCE S.R.L.**, acquisito successivamente il credito di **BANCO** e perciò tutti i diritti ad esso connessi, era stato correttamente considerato in sede di riparto parziale quale creditore ipotecario di primo grado sul lotto 1.

*Decreto, Tribunale di Mantova, Giudice Laura Fioroni del 2 febbraio 2018*

Ha chiesto pertanto il rigetto del reclamo e la dichiarazione di esecutività del progetto di riparto così come depositato.

Si è costituita **GESTORE CREDITI S.P.A.**, quale procuratrice di **FINANCE S.R.L.**, domandando la reiezione del reclamo, rilevando come il decreto di approvazione dello stato passivo, non impugnato, aveva precluso l'esame di ogni questione relativa all'esistenza del credito e delle cause di prelazione, insistendo altresì per la declaratoria di esecutività del progetto di riparto.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Si osserva che costituisce circostanza sufficiente, affinché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto e ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura. Nel caso in esame è pacifico che, al momento dell'insinuazione della domanda di **BANCO S.P.A.** (i cui crediti sono stati successivamente acquisiti da **FINANCE S.R.L.**) al passivo del Fallimento, non fosse ancora trascorso il ventennio dall'iscrizione dell'ipoteca, riconoscendo il decreto di stato passivo a tale creditore, pertanto, il privilegio ipotecario di primo grado. Ciò posto, il decreto di approvazione dello stato passivo preclude, se non impugnato, ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. La sua intangibilità, conseguentemente, non consente il riesame, in sede di distribuzione, da parte del Giudice Delegato di un credito già ammesso. Non solo. **Il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria, alla scadenza del ventennio, non può costituire ragione per la degradazione al chirografo del credito nel frattempo ammesso al passivo in privilegio**, oltre che per l'intangibilità dello stato passivo, anche perché tale omissione non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, avendo rilevanza ai soli fini pubblicitari e non sostanziali, come peraltro chiarito dal consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di Legittimità (Cassazione Civile, sez. I sent. 1.4.2011 n. 7570, sent. 6.8.2015 n. 16553), fatto proprio anche da questo Tribunale (decr. 26.8.2016 e 13.10.2016).

Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo proposto va respinto, dovendosi dichiarare l'esecutività del terzo progetto di ripartizione parziale presentato dal Curatore in data 8.11.2017.

Parte reclamante va condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da **GESTORE CREDITI S.P.A.** quale procuratrice di **FINANCE S.R.L.**

**P.Q.M.**

1. Respinge il reclamo e per l'effetto dichiara esecutivo il terzo progetto di ripartizione parziale presentato dal Curatore in data 8.11.2017;
2. Condanna **CREDITORE RECLAMANTE.**, e, per essa, (**omissis**) ., alla rifusione delle spese di lite sostenute **GESTORE CREDITI S.P.A.**, quale procuratrice di **FINANCE S.R.L.**, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre iva e cpa se dovute e oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso

Si comunichi.

Mantova, 2 febbraio 2018

Il Giudice Delegato

dott. Laura Fioroni

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***